

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 281/CGF

(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 215/CGF – RIUNIONE DEL 3 APRILE 2012

## I° COLLEGIO

Avv. Carlo Porceddu – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DEL SIG. GALLIANI ADRIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMONIZIONE CON DIFFIDA INFLITTAGLI SEGUITO GARA MILAN/JUVENTUS DEL 25.2.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 164 del 27.2.2012)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 164 del 27.2.2012, ha inflitto la sanzione dell'ammonizione con diffida al signor Adriano Galliani.

Tale decisione veniva assunta perché, al termine del primo tempo dell'incontro Milan/Juventus disputato il 25.2.2012, al rientro negli spogliatoi, rivolgeva ad alcuni tesserati della società avversaria espressioni provocatorie e irrispettose; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale.

Avverso tale provvedimento il signor Adriano Galliani ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 27.2.2012 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 20.3.2012, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia del ricorso come sopra proposto dal sig. Galliani Adriano, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DELL'UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMONIZIONE CON DIFFIDA INFLITTA AL CALCIATORE FLORO FLORES ANTONIO SEGUITO GARA UDINESE/NAPOLI DEL 18.3.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 185 del 20.3.2012)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 185 del 20.3.2012, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di

gara e ammonizione con diffida al calciatore Floro Flores Antonio.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Udinese/Napoli disputato il 18.3.2012, il Floro Flores Antonio adottava un comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per aver, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto a un Assistente espressioni ingiuriose.

Avverso tale provvedimento la società Udinese Calcio ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 20.3.2012 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 28.3.2012, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia del ricorso come sopra proposto dall'Udinese Calcio S.p.A. di Udine, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3) RICORSO DEL MODENA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FORTUNATO STEFANO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, MODENA/SASSUOLO DEL 20.3.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 188 del 22.3.2012)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Modena/Sassuolo, disputato in data 20.3.2012 e valevole per il Campionato Primavera TIM, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B infliggeva al calciatore Stefano Fortunato la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara per aver "*commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione di rete*", nonché per aver "*al 38° del secondo tempo, all'atto dell'espulsione, rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose ed assunto un atteggiamento intimidatorio*".

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il Modena F.C. S.p.A., il quale lamenta l'eccessiva entità della sanzione irrogata, sostenendo che il fallo commesso dal signor Fortunato e la protesta rivolta da quest'ultimo all'arbitro non sarebbero meritevoli di una punizione così rigida, anche in considerazione della particolare situazione di giuoco nel corso della quale la predetta condotta sarebbe stata posta in essere dal calciatore in questione.

Alla seduta del 3.4.2012, fissata davanti alla Corte di Giustizia Federale – I Sezione Giudicante nessuno è comparso per il Modena F.C. S.p.A..

La Corte, esaminati gli atti ed analizzata la condotta posta in essere dal Fortunato, rileva come l'entità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sia, senza alcun dubbio, congrua, in ragione del carattere violento e gravemente ingiurioso ed intimidatorio del comportamento tenuto dal predetto calciatore.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Modena F.C. S.p.A. di Modena.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO DEL MODENA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TROMBETTA MICHELE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, MODENA/SASSUOLO DEL 20.3.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 188 del 22.3.2012)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Modena/Sassuolo, disputato in data 20.3.2012 e valevole per il Campionato Primavera TIM, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B infliggeva al calciatore Michele Trombetta la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara per aver *“al 29° del primo tempo, colpito un avversario con un violento calcio ad un ginocchio”*.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il Modena F.C. S.p.A., il quale lamenta l'eccessiva entità della sanzione irrogata, in quanto il Giudice Sportivo, nel determinare la sanzione più congrua, non avrebbe tenuto conto né della circostanza per cui il signor Trombetta avrebbe posto in essere la condotta sanzionata in quanto provocato da un fallo di un calciatore avversario, né della giovane età del Trombetta ed, infine, per l'assenza di conseguenze della condotta stessa in danno del calciatore avversario colpito.

Alla seduta del 3.4.2012, fissata davanti alla Corte di Giustizia Federale – I Sezione Giudicante, nessuno è comparso per il Modena F.C. S.p.A..

La Corte, esaminati gli atti ed accertata l'irrelevanza delle circostanze dedotte dalla società quali attenuanti, precisa come la condotta posta in essere dal Trombetta debba essere considerata violenta, con la conseguenza che, in considerazione di quanto disposto dall'art. 19, comma IV, lett. b) C.G.S., la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo deve essere ritenuta congrua.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Modena F.C. S.p.A. di Modena.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II° COLLEGIO

Avv. Carlo Porceddu – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Leonardo Salvemini – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**5) RICORSO DELL'A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FIAMOZZI RICCARDO SEGUITO GARA DI CAMPIONATO PRIMAVERA TIM VARESE/PADOVA DEL 24.3.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 192 del 27.3.2012)

Con decisione resa pubblica mediante il Com. Uff. n. 192 del 27.3.2012, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A infliggeva al calciatore Fiamozzi Riccardo la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Tale decisione veniva assunta perché durante l'incontro di gara Campionato Primavera TIM Trofeo Giacinto Facchetti - Varese/Padova del 24.3.2012, *“al minuto 48 del secondo tempo, a gioco fermo, lo stesso Fiamozzi raccoglieva da terra il pallone e lo scagliava con le mani con forza contro un occupante la panchina del Padova che tuttavia si riparava con le mani e non subiva alcuna conseguenza”*.

Infrazione rilevata dall'arbitro nel relativo rapporto.

Avverso tale provvedimento la A.S. Varese 1910, con atto del 27.3.2012 e con procedura ordinaria, proponeva ricorso innanzi a questa Corte di Giustizia Federale chiedendo *“ di rimodulare l'entità della squalifica inflitta a Riccardo Fiamozzi per la gara Varese/Padova del 24.3.2012, nel rispetto del principio di giusta commisurazione della sanzione alla condotta posta in essere, tenuto conto che lo stesso ha già scontato 1 giornata di squalifica, ridurre da 3 a 1 gara effettiva il provvedimento emesso con il Com. Uff. n. 192 del 27.3.2012.. Ove non si ritenesse di accogliere tale conclusione, in subordine si chiede la riduzione da tre a due gare effettive ”*

Le ragioni poste a fondamento del ricorso sono tutte riconducibili alla ritenuta eccessività della sanzione comminata dal Giudice Sportivo con l'impugnata delibera a causa della condotta ascritta al Fiamozzi considerata sproporzionata dalla ricorrente A.S. Varese 1909.

A tal fine il ricorrente richiama diverse pronunce di questa Corte di Giustizia Federale quali quelle pubblicate sul Com. Uff. n. 103 del 13.12.2011 e n. 75 del 31.10.2011 .

Il ricorso è da accogliere per le motivazioni che seguono.

A questa Corte alcun dubbio appare in ordine alla condotta disdicevole, così come descritta dall'arbitro, del calciatore del Varese Fiamozzi Riccardo consistita nel lanciare, al 48° del secondo tempo, con forza il pallone contro un calciatore della squadra avversaria seduto in panchina.

Tuttavia, risulta altresì chiaro come il comportamento, peraltro privo di lesività nei confronti del destinatario del gesto, in base al criterio della proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta debba essere sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va accolto con conseguente riduzione a 2 giornate di squalifica della sanzione irrogata e restituzione della tassa versata.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Varese 1910 S.p.A. di Varese, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Fiamozzi Riccardo a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Carlo Porceddu

-----

**Publicato in Roma il 5 giugno 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete